



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI MILANO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ORTOLANI	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MORO	MARIA GIOVANNA	Relatore
<input type="checkbox"/>	SAVASTANO	ADELE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1588/2016 depositato il 24/02/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B03DQ02816/2015 IRES-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B03DQ02816/2015 IVA-OP. ESENTI 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B03DQ02816/2015 IRAP 2011
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:

..... S.P.A.
VIA 20123 MILANO MI

difeso da:

CELLI DOTT. MASSIMO
GAVIOLI DOTT. RICCARDO
VIA SAN VITTORE N. 34 20100 MILANO MI

- sul ricorso n. 2983/2016 depositato il 29/04/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B03DQ05828 IRES-ALTRO 2010
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dai ricorrenti:

..... S.P.A.
VIA 20123 MILANO MI

difeso da:

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1588/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

30/01/2017 ore 15:00

N° 4656/17

PRONUNCIATA IL: 30/01/17

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10/07/17

Il Segretario



(segue)

CELLI MASSIMO
C/O STUDIO CUCCHIANI DOMENICI FREY CELLI
VIA SAN VITTORE, 34 20100 MILANO MI

difeso da:
GAVIOLI RICCARDO
C/O STUDIO CUCCHIANI DOMENICI FREY CELLI
VIA SAN VITTORE, 34 20100 MILANO MI

- sul ricorso n. 6341/2016
depositato il 11/11/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B0EDQ03498/2016 IRES-ALTRO 2012
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dai ricorrenti:
S.I.P.C.A.M. S.P.A.
VIA DEL CARROCCIO 8 20123 MILANO MI

difeso da:
CELLI MASSIMO
VIA SAN VITTORE, 34 20100 MILANO MI

difeso da:
GAVIOLI RICCARDO
VIA SAN VITTORE, 34 20100 MILANO MI

- sul ricorso n. 6342/2016
depositato il 11/11/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B0EDQ03889/2016 IRES-ALTRO 2013
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dai ricorrenti:
S.I.P.C.A.M. S.P.A.
VIA DEL CARROCCIO 8 20123 MILANO MI

difeso da:
CELLI MASSIMO
VIA SAN VITTORE, 34 20100 MILANO MI

difeso da:
GAVIOLI RICCARDO
VIA SAN VITTORE, 34 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1588/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

30/01/2017 ore 15:00

Oggetto

Avvisi di accertamento ai fini Ires – Irap e Iva di maggior imponibile per le annualità 2010 -2011 – 2012 -2013.

Svolgimento del processo

In via preliminare va osservato che parte ricorrente non contesta i rilievi n. 2-3-4 riferiti alla annualità 2011.

Rimangono in contestazione:

-il rilievo n. 1 per le annualità dal 2010 al 2013

-il rilievo n. 5 per l'annualità 2011

Viene eccepita in primis la illegittimità dell'accertamento 2011 per difetto di motivazione avendo l'Ufficio ripreso acriticamente il contenuto del PVC senza considerare gli elementi della memoria presentata dalla società e senza un adeguato quadro probatorio idoneo a supportare le riprese.

Rilievo n. 1 - OMESSA CONTABILIZZAZIONE DI RICAVI PER ANTIECONOMICITA' DEL PRESTITO INFRUTTIFERO EROGATO ALLA SOCIETA' PARTICIPATA AL 100%

La ricorrente lamenta illegittimità dell'accertato per totale mancanza del presupposto impositivo atteso che il finanziamento concesso alla partecipata è infruttifero di interessi, come peraltro risulta dal contratto sottoscritto. Trattandosi di finanziamento erogato dal socio alla partecipata (sentenza Cassazione 27087/14) la concessione di finanziamento infruttifero in ambito infragruppo è scelta imprenditoriale legittima e la giurisprudenza di merito lo ha equiparato a conferimento di capitale (CTP Reggio Emilia e CTR Piemonte).


Gli elevati oneri per interessi sostenuti dalla società per finanziare la operatività corrente sono giustificati dalla ricorrente dalla inadeguata consistenza patrimoniale della controllata ad ottenere finanziamenti dal sistema creditizio.

Inoltre gli importi calcolati dall'Agenzia sono ritenuti erronei in quanto non riferiti temporalmente alle diverse tranches di erogazione del finanziamento e quantificati al tasso del 5% annuo anziché al tasso legale in vigore dell'1%.

L'Agenzia in merito a questa ripresa rimarca l'antieconomicità dell'operazione in quanto la controllante non ha ottenuto alcun provento a fronte di oneri finanziari rilevanti sostenuti per l'accesso al credito bancario.

In merito al tasso applicato del 5% l'Ufficio rimarca che era in linea con quelli applicati dalla società alle altre partecipate per finanziamenti fruttiferi.

Con successiva memoria in data 12/12/2016 la ricorrente, con riferimento al presente rilievo, produce sentenza del 21/5/2012 con la quale la CTR Lombardia ha precisato che il finanziamento erogato da una società ad una partecipata può essere senza interessi anche in assenza di un atto scritto. Ciò a supporto della propria tesi di infruttuosità del finanziamento infragruppo peraltro puntualizzata anche dal contratto sottoscritto con la partecipata.



Rilievo n. 5 - INDEBITA DETRAZIONE DI IVA PER EURO 389.811,80 PER MANCATO INSERIMENTO NEL CALCOLO PRORATA DI OPERAZIONI ATTIVE ESENTI PER EURO 4.323.000,00

Secondo l'Ufficio la società non ha proceduto ad inserire nel calcolo prorata per determinare l'Iva detraibile, considerandole non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili, le operazioni riferite a cessione di partecipazioni nella Soc. [redacted] Srl per Euro 4.000.000 ed in [redacted] Srl per Euro 200.000 oltre ad interessi attivi per Euro 123.000,00 avendole considerate non rientranti nell'attività propria dell'impresa e accessorie ad operazioni imponibili.

L'Ufficio contesta la occasionalità e l'accessorietà di tali operazioni atteso che sia dalle dichiarazioni rese in sede di PVC, sia da relazione di consulenza della Cerved Rating Agency e sia dalla consistenza del volume delle partecipazioni, crediti ed azioni, emerge una attività tipica svolta di holding pure che affianca l'attività di produzione industriale quale finanziamenti, compravendita di quote di partecipazione, accentramento di costi con successivo riaddebito, prestazioni di servizi riferite alle controllate.

L'Ufficio non riconosce alle operazioni in discussione il carattere di:

- occasionalità stante l'attività posta in essere di coinvolgimento attivo nella gestione delle partecipate (servizi amm.vi, commerciali, finanziari e tecnici) che qualificano la società Holding quale soggetto passivo di Holding operativa
- accessorietà in quanto non integrano e non completano l'attività principale ossia la fabbricazione e distribuzione di prodotti per l'agricoltura (proventi da finanziamenti alle partecipate e corrispettivi per cessione di partecipazioni alle collegate).

Parte ricorrente in prima battuta illustra il percorso che ha portato alle cessioni delle partecipazioni e gli obiettivi raggiunti con le stesse e rimarca poi la marginalità delle operazioni contestate che vanno quindi escluse dai calcoli prorata.

La vendita di partecipazioni, insiste la ricorrente, è del tutto occasionale e strumentale allo svolgimento dell'attività industriale della stessa e non può generare prorata

Da ultimo, richiama quanto affermato dalla Agenzia delle Entrate in risposta ad istanza di consulenza giuridica (n. 954-49/2014) per cui le operazioni esenti finanziarie, ancorchè svolte in via non occasionale, non sono da computare ai fini del calcolo prorata quando gli acquisti imponibili IVA di beni e servizi necessari sono irrilevanti rispetto a quelli necessari per l'esercizio dell'attività principale.


Nel caso di specie, rappresenta la ricorrente, per la presunta attività di holding non sono stati effettuati acquisti imponibili IVA: quand'anche si volesse considerare tali i costi recuperati per le attività svolte per le partecipate, tale importo rappresenterebbe solo lo 0,5% del totale dei costi sostenuti per l'attività industriale.

Ciò posto, viene automaticamente confermata la irrilevanza ai fini del calcolo del prorata delle operazioni poste in contestazione secondo quanto definito dall'Agenzia nelle risposta fornita,

In conclusione, la ricorrente chiede:

- la illegittimità dell'avviso per difetto di motivazione e prova
- la illegittimità per carenza del presupposto impositivo in riferimento ai rilievi 1 e 5 qui contestati.

L'Agenzia delle Entrate chiede la conferma del proprio operato per i rilievi 2-3-4 per mancata impugnativa e per i rilievi 1 e 5 per legittimità degli stessi.



Motivi della decisione

Il Collegio, esaminati e valutati gli atti di causa, è dell'avviso che i ricorsi siano fondati e debbano essere accolti nel merito per quanto attiene i rilievi n. 1 e n. 5 contestati.

In linea di diritto, va osservato come il presunto vizio di motivazione degli avvisi secondo il Collegio non sussista in quanto parte attrice ha avuto modo di esercitare in modo compiuto le proprie difese anche in sede di contraddittorio.

Nel merito, circa il rilievo n.1 di omessa contabilizzazione di ricavi per interessi rivenienti da finanziamento di Euro 1.200.000 concesso alla partecipata [redacted], la ripresa è infondata atteso che dal contratto sottoscritto emerge che l'operazione è infruttifera e la mancata contabilizzazione di ricavi per interessi attivi è direttamente consequenziale a quanto espressamente disposto nel contratto di finanziamento del 9/12/2009.

In materia civilistica, l'art.1815 CC prevede la corresponsione di interessi al mutuante "salvo diversa volontà delle parti" che nella fattispecie è sancita nel contratto sottoscritto.

In materia fiscale, la norma 8 art.89 - c 5- TUIR) lascia libera autonomia alle parti di determinare la fruttuosità o la infruttuosità di interessi del finanziamento concesso.

Nel caso in esame, il finanziamento è stato concesso ad una controllata al 100% ed in buona sostanza può essere assimilato ad un conferimento vero e proprio di sua natura non fruttifero di interessi.

In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza consolidata confermando anche la legittimità della scelta imprenditoriale soprattutto in ambito infragruppo.


Ciò posto, la ripresa effettuata dall'Ufficio deve essere annullata.

In relazione al rilievo n. 5, dagli atti di causa emerge che le cessioni delle quote di partecipazione in [redacted] ed in [redacted] Srl hanno consentito di trasferire il knowhow per la produzione di fungicida ad altra società del gruppo ([redacted]) produzione di tale prodotto, con risparmio nei costi di gestione, con razionalizzazione della struttura del gruppo e con eliminazione di potenziale conflitto d'interessi a scapito della redditività e dell'immagine della società sul mercato.

Da quanto rappresentato dalla società circa le motivazioni, di carattere strategico e strumentale al miglior svolgimento dell'attività, che hanno portato alle cessioni in parola, il Collegio ritiene che le operazioni non sono state effettuate tipicamente dal soggetto IVA ma solo in via del tutto occasionale e non rientrano nell'attività propriamente ed effettivamente svolta dalla società. Esse rivestono importanza solo secondaria, accidentale e marginale rispetto alla cifra d'affari globale. La Corte di Giustizia Europea ha precisato che una operazione deve considerarsi accessoria ad una principale quando non costituisce per la clientela un fine a se' stante ma un mezzo per fruire delle migliori condizioni della fornitura principale resa dal soggetto IVA. In tal senso sono qualificabili le operazioni in questione.

Alle luce di quanto sopra le doglianze della ricorrente per quanto attiene il rilievo n.5 sono fondate e la ripresa dell'Ufficio va annullata.

Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.




RGR 1588-2983-6341-6342/16

P Q M

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite liquidate equitativamente in Euro 10.000,00 oltre accessori di legge come da motivazione.

Milano, 30 Gennaio 2017

Il Relatore



Il Presidente

